

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 dicembre 2011, presso la sede Telecontact Center S.p.A. di Napoli

tra

Telecontact Center S.p.A,

e

la Segreteria Nazionale UGL Telecomunicazioni

premessi che

l'accordo sul Premio di Risultato di Telecontact Center S.p.A. è scaduto il 30 giugno 2011;

le parti convengono

di non procedere alla negoziazione sul Premio di Risultato, in considerazione della coincidenza temporale della trattativa per il rinnovo del I livello di contrattazione, secondo il principio della non sovrapposibilità nell'anno dei cicli negoziali (art. 3, comma 13 del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione);

in via del tutto eccezionale e non ripetibile, di apprezzare l'apporto dei lavoratori all'andamento economico e produttivo aziendale attraverso l'erogazione di un importo *una tantum*, riferito al secondo semestre 2011.

CRITERI DI EROGAZIONE

L'attribuzione di detto importo riguarda tutto il personale di Telecontact Center S.p.A. in servizio alla data del 1 luglio 2011 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato (ad eccezione di quelli assunti in virtù degli accordi del 4 marzo e del 1 settembre 2011), con contratto a tempo determinato e con contratto d'inserimento, ad esclusione del personale interessato da specifici piani di incentivazione.

L'importo sarà corrisposto unitamente alle competenze del mese di dicembre 2011, con riferimento ai livelli inquadramentali posseduti dal personale interessato alla data del 1 dicembre 2011 e nelle misure indicate nella tabella di seguito riportata:






Livello	Importo (€)
LIV.7Q	796
LIV.7	796
LIV.6	710
LIV.5	577
LIV.4	520
LIV.3	477
LIV.2	423

Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il valore dell'una tantum è commisurato proporzionalmente alla durata effettiva della prestazione lavorativa, tenendo anche conto di eventuali variazioni del regime di orario in corso di semestre.

Le parti definiscono l'importo dell'*una tantum* in senso omnicomprensivo e pertanto lo stesso non avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti e differiti, compreso il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Le parti, inoltre, si anno atto che alle somme in oggetto sarà applicato quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, in attuazione dell'art.53, 1° comma, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, nonché a quanto previsto dal D.L. n. 96/2011 convertito, in legge n. 111/2011, in materia di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività corrisposte ai lavoratori dipendenti"*.

Per Telecontact Center S.p.A.

Per UGL Telecomunicazioni

